

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2176

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

DE MARZI, ZUGNO, CUZARI, ZANNINI, SCARDACCIONE,
LIMONI, LOMBARDI, BALDINI, FERRARI FRANCESCO,
MORLINO; CIPOLLA, PEGORARO, COLOMBI, CHIARO-
MONTE, BUFALINI, COMPAGNONI, BENEDETTI, LUSOLI,
MAGNO, GUANTI, SAMARITANI

TESTO UNIFICATO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 dicembre 1969 (Stampati nn. 37 e 313)

Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 2 gennaio 1970*

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

NORME SULLA DETERMINAZIONE
E SUL PAGAMENTO DEL CANONE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Nell'affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in denaro ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« La Commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è composta:

dal Capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;

dall'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale od un suo rappresentante;

da due rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici;

da un rappresentante degli affittuari conduttori;

da tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti.

I componenti della Commissione sono nominati dal Prefetto e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Commissione è presieduta dal Prefetto o da un vice Prefetto da lui delegato.

Il Prefetto può delegare la direzione tecnica dei lavori al Capo dell'ispettorato agrario o al rappresentante di questi.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno ed a maggioranza assoluta dei presenti ».

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Al fine di assicurare l'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi, per ciascuna provincia, la Commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, la tabella per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione della tabella di cui al comma precedente la Commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilirà, per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 12 volte ed un massimo di 45 volte, in conformità alle direttive della Commissione tecnica centrale.

Le assemblee regionali, sia a statuto speciale, sia a statuto ordinario, possono determinare coefficienti di moltiplicazione diversi, entro il minimo ed il massimo stabiliti nel comma precedente.

Qualora la Commissione tecnica provinciale non abbia provveduto nel termine indicato al primo comma, le tabelle vengono determinate dalla Commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 5 nel termine di due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.

Nel caso in cui le tabelle siano state annullate, le nuove tabelle vengono determinate

dalla Commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvederà la Commissione tecnica centrale entro tre mesi.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti, o siano state comunque annullate o sospese, l'equo canone sarà corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 36 volte il reddito dominicale indicato nel secondo comma dei fondi oggetto del contratto.

Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone, dovrà essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle ».

ART. 4.

Il canone per il fondo od i fondi oggetto del contratto è determinato moltiplicando il reddito dominicale di cui al secondo comma dell'articolo 3 dei fondi stessi per i coefficienti stabiliti dalla Commissione.

Qualora la qualità e la classe catastale dei terreni componenti il fondo risultassero mutate, si potranno chiedere la revisione e il nuovo classamento e, una volta accolta dagli uffici competenti la domanda relativa, si potrà determinare il canone dovuto sulla base dei redditi dominicali relativi alle nuove qualità e classi catastali e dei coefficienti per le categorie corrispondenti, a decorrere dalla data della domanda di revisione catastale.

Nei casi di migliorie introdotte dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le Commissioni tecniche provinciali possono stabilire criteri e misure di un aumento del canone, purché questo non venga a superare il livello corrispondente al coefficiente massimo indicato nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, quale risulta modificato dall'articolo 3 della presente legge.

Le migliorie apportate dall'affittuario non danno luogo alla revisione del canone fin quando non è stata corrisposta l'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 15 e fino a tale data l'eventuale revisione catastale non ha effetto sulla misura dei tributi dovuti.

ART. 5.

L'articolo 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Quando in determinate zone agrarie si siano verificate avversità atmosferiche o ca-

lamià naturali che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando perimento e mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al 30 per cento della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale determina, non oltre 60 giorni dalla fine dell'annata agraria, le percentuali di riduzione da apportarsi ai canoni in atto corrisposti dagli affittuari.

Qualora le avversità atmosferiche o le calamità naturali abbiano causato il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura di almeno la metà della normale produzione, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione tecnica provinciale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di delimitazione delle zone, dovrà determinare le percentuali di riduzione dei canoni, nella misura del 35 per cento se il danno subito ammonta alla metà della normale produzione, e in misura proporzionale in caso di danni superiori.

Nel caso che non si provveda entro 60 giorni dall'evento alla delimitazione di cui al precedente comma, la Commissione tecnica provinciale determina la percentuale di riduzione da apportarsi ai canoni corrisposti dagli affittuari che abbiano subito i danni ».

ART. 6.

L'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« È istituita in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici presieduta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o da un Sottosegretario da lui delegato ed è composta da un Presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione, da due docenti universitari in materia di economia agraria ed estimo agrario, da un docente universitario di materie giuridiche, da un Direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Direttore generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali, dal Direttore generale delle imposte dirette. I componenti sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La Commissione tecnica centrale è competente:

a) a stabilire tempestivamente, per ciascun quadriennio, criteri per la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione delle

tabelle di equo fitto, tenuto conto delle condizioni economiche della produzione agricola, delle condizioni ambientali e delle attrezzature aziendali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

b) a sostituirsi alle Commissioni tecniche provinciali qualora queste non assolvano nei termini previsti i compiti loro affidati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

c) a esaminare e deliberare, a seguito di eventuali segnalazioni delle Commissioni tecniche provinciali, udito il parere della Commissione censuaria centrale, sulle situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di coltura, la presente legge risultasse inapplicabile;

d) a vigilare sui lavori delle Commissioni tecniche provinciali e riferire, al termine di ogni primo biennio, con relazione che dovrà essere allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'anno successivo.

La Commissione tecnica centrale sarà dotata di una segreteria.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni tecniche centrale e provinciali graveranno sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai membri compete un compenso forfetario stabilito, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nella misura massima di cui agli articoli 1 e 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per la agricoltura e le foreste emanerà il regolamento per il funzionamento della Commissione centrale ».

ART. 7.

Il pagamento dell'ammontare massimo stabilito per ciascuna zona agraria omogenea dalle tabelle per i canoni di equo affitto dei fondi rustici costituisce, ad ogni effetto, adempimento dell'obbligo del canone, anche se non viene proposta azione di perequazione a mente dell'articolo 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

In caso di rifiuto del concedente a ricevere in pagamento il canone corrisposto dall'affittuario, quest'ultimo sarà ritenuto adempiente se avrà depositato tale somma in un libretto di risparmio intestato al concedente presso

l'ufficio postale o presso una banca del Comune ove si trova l'azienda, ed avrà dato al locatore comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro quindici giorni dall'avvenuto deposito.

La prova del pagamento del canone, di cui al precedente comma, sostituisce, a tutti gli effetti, l'offerta reale di cui all'articolo 1209, primo comma, del codice civile.

ART. 8.

L'articolo 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Qualora il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che nel corso del contratto, entro i limiti determinati dalla Commissione tecnica provinciale o dalla Commissione centrale, ai sensi dei precedenti articoli, ciascuna delle parti può adire, durante il quadriennio di applicazione delle tabelle, la Sezione specializzata agraria presso il Tribunale la quale determinerà il nuovo canone entro i limiti suddetti con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo ed in relazione alla zona agraria in cui esso è ubicato ».

ART. 9.

Resta in vigore l'articolo 11 della legge 18 agosto 1948, n. 1140.

TITOLO II.

NORME SUI POTERI DELL'AFFITTUARIO
E SULLA ESECUZIONE
DEI MIGLIORAMENTI

ART. 10.

L'affittuario può prendere tutte le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo, dagli allevamenti di animali o dall'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche in relazione alle direttive di programmazione economica stabilite dalle competenti autorità.

L'affittuario può altresì partecipare ad organismi associativi sia per la conduzione, la coltivazione, la trasformazione e il miglioramento dei terreni che per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Sono nulle le clausole contenute in contratti individuali o collettivi, o capitolati, che comunque limitino i poteri riconosciuti allo affittuario nei precedenti commi nonché i suoi poteri relativi alla disponibilità dei prodotti.

Sono fatte salve le norme contenute in contratti individuali, relative alla razionale utilizzazione di impianti fruttiferi specializzati o alla conservazione delle opere di sistemazione fondiaria e dei fabbricati rurali, limitatamente alla ordinaria manutenzione.

ART. 11.

Ciascuna delle parti può eseguire miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali purché corrispondenti ai programmi regionali di sviluppo o, in difetto, alle tendenze di sviluppo delle zone in cui essi ricadono. Sono considerati miglioramenti anche le addizioni eseguite o che si intendono eseguire per la utilizzazione agricola del fondo.

La parte che intende eseguire i miglioramenti è tenuta a darne preventiva comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ispettorato agrario provinciale, nonché all'altra parte, inviando nello stesso tempo il progetto tecnico di massima. L'Ispettorato agrario, udite le parti per un tentativo di accordo, deve, nel caso che questo non sia raggiunto, emettere parere, sia esso favorevole o contrario, sul progetto, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, indicando la durata di ammortamento della spesa e suggerendo eventuali modifiche tecniche.

Qualora venga emesso parere favorevole l'affittuario proponente è tenuto a notificare al locatore l'invito a far conoscere, entro 60 giorni, se egli stesso intenda eseguire i miglioramenti; in caso di risposta negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro all'esecuzione dei miglioramenti.

Qualora il locatore, malgrado abbia dato risposta affermativa all'invito dell'affittuario, non esegua i lavori nel termine ritenuto congruo dall'Ispettorato agrario, all'uopo fissato su richiesta dell'una o dell'altra parte, l'affittuario può provvedervi direttamente dandone contestuale comunicazione al locatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 12.

Qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese i miglioramenti con le procedure di cui agli articoli 11 e 14, non opera, nel caso di

vendita del fondo, l'effetto risolutivo previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, ed il contratto di affitto, alla sua scadenza, è prorogato per un periodo non inferiore ad anni dodici, anche se sia assoggettato alla proroga legale.

In questi casi, per i contratti di affitto a coltivatore diretto assoggettati alla proroga legale non si applicano le norme previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, articolo 1, lettera a) e articolo 3, lettera c), nonché dalla legge 13 giugno 1961, n. 527.

Nei casi previsti dai commi precedenti, il contratto può essere ceduto dall'affittuario ad uno o più componenti della propria famiglia, anche senza il consenso del locatore, sempreché sia continuata dal cessionario la diretta conduzione o coltivazione del fondo.

Ai fini della presente legge sono considerati componenti della propria famiglia gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini entro il secondo grado, anche se non conviventi.

ART. 13.

Per l'esecuzione dei miglioramenti previsti dalle disposizioni della presente legge possono essere concessi direttamente agli affittuari, singoli o associati, i contributi e le altre agevolazioni, statali o regionali, di cui alle leggi in vigore, purché risulti in qualsiasi modo l'esistenza del rapporto di affittanza. I mutui contratti dall'affittuario coltivatore diretto sono coperti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario ai sensi dell'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed è ammesso l'accollo di essi da parte del locatore o di altro affittuario che subentri nella conduzione del fondo migliorato.

Le garanzie fideiussorie di cui all'articolo 3 lettera a) della legge 14 luglio 1965, n. 901, possono essere concesse anche nelle ipotesi previste dal comma precedente.

ART. 14.

L'affittuario coltivatore diretto che sia tale ai sensi degli articoli 23 e 24 della presente legge, può compiere i miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali di cui ai precedenti articoli dandone comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al locatore, il quale, entro quindici giorni dalla ricezione della stessa, può ricorrere all'Ispettorato agrario provinciale. Copia di detto ri-

corso deve essere recapitata con le stesse modalità al locatario. L'Ispettorato agrario provinciale si pronuncia con provvedimento definitivo, entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso; decorso tale termine il ricorso si intende respinto definitivamente. L'esecuzione dei miglioramenti può avere inizio solo dopo la scadenza dei termini sopra indicati.

Qualora si tratti di miglioramenti che possono essere eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro proprio e della propria famiglia l'affittuario può eseguirli senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma e dall'articolo 11.

ART. 15.

Il locatore che ha eseguito i miglioramenti può chiedere all'affittuario l'aumento del fitto corrispondente alla nuova classificazione del fondo in base all'articolo 4.

L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto. La predetta indennità spetta anche in caso di anticipata risoluzione del rapporto.

Se non interviene accordo tra le parti, nei casi previsti dai precedenti commi, è ammesso ricorso alla Sezione specializzata agraria presso il Tribunale competente per territorio, non oltre un anno dalla cessazione del contratto di affitto.

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennità da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali.

Se in giudizio è stata fornita prova della sussistenza in generale dei miglioramenti, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non è stato soddisfatto il suo credito o non siano state prestate idonee garanzie.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati dalle parti o comunque eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 16.

Qualora la casa rurale adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia non presenti le condizioni di abitabilità prescritte

dalle norme relative alla tutela dell'igiene e della sanità, ovvero abbisogni degli essenziali servizi igienici ovvero di urgenti riparazioni indispensabili per il godimento della casa stessa, l'affittuario può eseguire direttamente le opere necessarie conformemente alle prescrizioni ed ai limiti delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, previo parere favorevole degli uffici tecnico o sanitario comunali, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore e salvo che il proprietario non dia inizio entro quindici giorni alle opere e non le completi entro i termini tecnici.

L'affittuario può trattenere l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto.

È fatta salva per l'affittuario la facoltà di chiedere alle competenti autorità l'applicazione dell'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli allacciamenti di energia elettrica, gli impianti di acqua potabile e gli eventuali ampliamenti delle case rurali sono considerati miglioramenti che ricadono sotto la disciplina del precedente articolo 11.

TITOLO III.

NORME FINALI

ART. 17.

Ai contratti di affitto misto a colonia parziaria o mezzadria si applicano le disposizioni che regolano l'affitto a coltivatore diretto.

I contratti di affitto misto in corso sono regolati, per tutte le colture del fondo, esclusivamente dalle norme che disciplinano l'affitto a coltivatore diretto.

ART. 18.

Le clausole contrattuali che prevedono la concessione separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo o che prevedono sullo stesso fondo forme contrattuali diverse e per diverse coltivazioni, sono nulle di pieno diritto.

Con decorrenza dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'affitto è esteso a tutte le colture del fondo, tanto per i contratti in corso che per quelli prorogati.

ART. 19.

L'affittuario di terreni ricadenti in comprensorio consortile il quale, per obbligo derivante da contratto, sia tenuto a pagare contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché per opere comuni di miglioramento fondiario, è iscritto, a sua richiesta, solidalmente con il proprietario, nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, ed acquista diritto all'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi dei Consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario.

La solidarietà di cui al comma precedente è limitata alla somma dovuta per contratto dall'affittuario per le predette somme di esercizio.

ART. 20.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 12, sono vietati il subaffitto, la cessione del contratto di affitto ed in generale ogni forma di subconcessione dei fondi rustici.

È ammessa la subconcessione di terreni ai soci da parte delle cooperative che si propongano, nell'oggetto sociale, la conduzione e coltivazione dei terreni affittati.

ART. 21.

Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti. Qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, lo Stato, le province, i comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprietà, devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso che sia stata indetta un'asta pubblica.

Qualora vi sia pluralità di richieste, si procederà alla concessione mediante sorteggio.

ART. 22.

Le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale o regionale, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nei termini stabiliti dall'articolo 2113 del codice civile.

Restano valide le convenzioni concluse fra le parti avanti al giudice o con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali.

ART. 23.

In parziale deroga all'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono trasformati in contratti d'affitto, a richiesta del coltivatore, i contratti in corso nei quali vi sono elementi di contratto di affitto ancorché non prevalenti, i contratti di affitto per la utilizzazione delle erbe, i contratti di soccida con conferimento di pascolo e i contratti di pascolo, anche di durata inferiore ad un anno, con corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti nel fondo.

Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, e successive modificazioni.

ART. 24.

Agli effetti della legge 11 luglio 1952, numero 765, e successive modificazioni, integrazioni e proroghe, della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge, è coltivatore diretto l'affittuario che sia tale a norma dell'articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353, tenuto conto, agli effetti del computo del fabbisogno di giornate lavorative del fondo, anche dell'impiego delle macchine agricole.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

ART. 25.

Tutte le controversie relative all'attuazione della presente legge e delle altre leggi o norme sull'affitto sono di esclusiva competenza delle Sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.

Sono altresì devoluti alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari, di cui al Capo III, Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile, relativi a controversie di competenza delle stesse Sezioni.

Sulle istanze di sequestro le Sezioni specializzate provvedono con ordinanza in camera di consiglio dopo aver sentito le parti.

ART. 26.

Le norme della presente legge che riguardano l'affitto a coltivatore diretto si appli-

cano anche alle affittanze collettive ed alle concessioni di terre ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 27.

Resta fermo il diritto dell'affittuario di ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza ai livelli massimi di equità stabiliti nelle tabelle provinciali di equo canone e nella presente legge e si applicano agli affittuari coltivatori diretti i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto.

ART. 28.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 22.

Sono abrogati gli articoli 1632, 1633, 1650, 1651 e 1653 del codice civile, nonché tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Sono tuttavia fatte salve le clausole contrattuali più favorevoli all'affittuario coltivatore diretto.

ART. 29.

I criteri relativi alla determinazione del canone nell'affitto di fondi rustici, ai sensi della presente legge, entreranno in applicazione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1969-70. I termini relativi al primo quadriennio saranno stabiliti, occorrendo, anche in deroga all'articolo 3, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza ed in ogni caso, alla fine dell'annata agraria 1969-70 si applicano le norme di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 3.

ART. 30.

Per le province e per le annate in cui le tabelle di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 537, non siano state approntate o siano state comunque annullate, il canone non può superare i limiti previsti dall'articolo 3.